

Circolare 106/2015

Roma, 30 novembre 2015

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Collocamento mirato - Dlgs n. 151/2015 - Esonero parziale - art. 5 l. n. 68/1999 - Interpretazione.

Il dlgs n. 151/2015, nell'introdurre disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, apporta alcune modifiche alla legge n. 68/1999, in tema di collocamento mirato delle persone con disabilità.

Più in particolare, la norma interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa al computo dei lavoratori addetti a mansioni addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.

Secondo la disposizione introdotta nel 2011 (D.L. 13-5-2011 n. 70, art.6, comma 2ter), *fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.*

La norma aveva creato problemi applicativi in quanto l'oscuro tenore lessicale non consentiva di qualificare con sufficiente precisione se la norma avesse introdotto una fattispecie di esonero parziale (il riferimento iniziale al pagamento del contributo deponeva in tale senso) ovvero una differente ipotesi di esclusione dalla base di computo (come espressamente indicato dall'oggetto della autocertificazione posta in capo al datore di lavoro).



Il Ministero del lavoro, con la Determina dirigenziale del 17 settembre 2013, n. 345 – **tuttora in vigore** - nel regolare il funzionamento del prospetto informativo, ha inserito il personale coinvolto dalla norma tra quello escluso dalla base di computo (Allegato B, Classificazione UNIP, n. 0025).

Lo stesso Ministero, su apposita richiesta di Confindustria, ha formalmente confermato che, sino a differente disposizione, la fattispecie configura una ipotesi di esclusione dalla base di computo.

Il Dlgs n. 151/2015, sostituendo questa disposizione, ha introdotto un comma 3bis nel medesimo articolo 5, secondo il quale *i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.*

La norma, quindi, conferma la fattispecie ed attesta formalmente che le lavorazioni in oggetto sono presuntivamente pericolose, tanto da legittimare l'esonero parziale ad una semplice autocertificazione in luogo della richiesta di esonero e della successiva autorizzazione. Inoltre, non sembra più porre la questione della natura parziale dell'esonero, potendo il datore di lavoro autocertificare un esonero dell'intera platea di lavoratori che svolgono queste mansioni a rischio.

D'altra parte, modificando la norma precedente, recide ogni dubbio che, per il futuro, la fattispecie si qualifichi in termini di esonero e non di esclusione dalla base di computo.

Si pongono ora questioni applicative tanto con riferimento al pregresso regime quanto al periodo successivo alla data di entrata in vigore del dlgs 151/2015 (in assenza di modifiche al decreto direttoriale del 2013 sopra richiamato).

In particolare, per il periodo precedente, va rilevato che, pacificamente, la norma del 2015 non ha natura interpretativa, e, quindi, non può essere interpretata retroattivamente, nel senso di applicare retroattivamente la qualificazione di esonero e di chiedere, altrettanto retroattivamente, il pagamento di contributi non versati perché non dovuti.

Poiché sul territorio i comportamenti delle Province e delle imprese è stato notevolmente variegato, ed anche in considerazione dei riflessi negativi sulla certificazione di ottemperanza ex art. 17, abbiamo sollecitato il Ministero a dare dei chiarimenti in merito.

Informalmente, **l'Ufficio legislativo ci ha confermato la natura non retroattiva della norma e l'impossibilità di richiedere somme per il passato a fronte di una novella normativa di natura non interpretativa.**

Posto, dunque, che questa appare essere al momento la posizione del Ministero (che è anche l'organismo competente ad irrogare eventualmente le sanzioni) e che è alle viste una soluzione che il Ministero stesso si è impegnato a cercare a breve, **confermiamo di ritenere non dovuta alcuna somma relativamente alle pregresse domande di esclusione dalla base di computo.**

Abbiamo anche sollecitato la soluzione delle questioni intertemporali relative alle richieste successive all'entrata in vigore del dlgs n. 151/2015, rilevando come ad oggi sia impossibile effettuare sia l'autocertificazione, non essendone state ancora indicate le procedure (per le quali la normativa richiama un apposito decreto ministeriale), sia i connessi pagamenti ed essendo tuttora in vigore la Determina dirigenziale del 2013 che qualifica la fattispecie come esclusione dalla base di computo e impedisce, sia sul piano giuridico che tecnico, l'elaborazione di un prospetto informativo coerente con la novella normativa.

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni in merito.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Giancarlo Cipullo)



All.
mf